

Pubblicato il 17/12/2018

N. 00974/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00883/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 883 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pietro Corona, Carlo Tirone, Maria Antonia Schiappapietra, Giacomo Siri, Stefania Scarone, Giampietro Sirello, Enrico Milano, Francesco Gambetta, Mariangela Vallarino, Wilma Parodi e Loredana Baldo, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

***contro***

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Michela Sommariva e Marina Crovetto, presso le quali è elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;

Comune di Albisola Superiore, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e

difeso dall'avv. Michele Parodi, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/7;

***nei confronti***

Il Garofano S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gerbi, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Roma, 11/1;

***per l'annullamento***

della deliberazione di Giunta regionale n. 747 del 20/9/2017, pubblicata in data 26/9/2017, avente ad oggetto “Comune di Albisola Superiore (SV) – Approvazione variante al PUC e correlata variante al PTCP sottesa al PUO per la realizzazione di un parco ludico-sportivo in loc. Rio Ispina – Bric Aiè – Conferenza di servizi *ex art* 59 l.r. 36/1997 e s.m.”;

nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare, ove occorrere possa:

- della delibera del Consiglio regionale n. 12 del 1° agosto 2017, avente ad oggetto “Comune di Albisola Superiore (SV) – Nulla osta alla variante al PTCP correlata al PUO per realizzazione parco ludico loc. Rio Ispina – Bric Aiè – ai sensi dell’art. 80, comma 2, della l.r. n. 11/2015 e s.m.”;
- della delibera di Giunta regionale n. 992 in data 28 ottobre 2016, avente ad oggetto “PUO di iniziativa privata in territorio non insediabile. Località Rio Ispina Bric Aiè, Albisola Superiore (SV) – realizzazione di attività ludico sportive e naturalistiche – variante PUC e PTCP. Parere positivo con prescrizioni”;
- del parere n. 51 espresso dalla sezione per la V.A.S. nella seduta del 21 settembre 2016;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della determinazione a firma del Dirigente responsabile del Servizio pianificazione territoriale del Comune di Albisola Superiore, DT.20 n. 741 del 16/11/2017, pubblicata sul B.U.R.L. del 6/12/2017, avente ad oggetto “PUO di iniziativa privata in variante di PUC e di PTCP per la realizzazione di un parco per attività ludico-sportive e naturalistiche in località Rio Ispina – Bric Aiè – Società Il Garofano S.r.l. – Determinazione conclusiva del procedimento ai sensi dell’art. 14 *quater*, legge 7.8.1990 n. 241, come da conferenza dei servizi deliberante ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art. 59 comma 2-*bis* della L.R. 36/1997 del 16.10.2017”;

nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare, ove occorrere possa:

- dei verbali della Conferenza di servizi in sede referente e deliberante (rispettivamente in data 5/5/2014 e 16/10/2017);
- del parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Savona, pervenuto all’Amministrazione comunale successivamente alla chiusura della conferenza di servizi, ed assunto al prot. n. 19481 del 16/10/2017;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 14/4/2014, avente ad oggetto la riapprovazione del “PUO di iniziativa privata in variante di PUC e di PTCP per la realizzazione di un parco per attività ludico-sportive e naturalistiche in località Rio Ispina – Bric Aiè – Società Il Garofano S.r.l.”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, del Comune di Albisola Superiore e della Garofano S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso collettivo notificato il 21 novembre 2017 e depositato il 7 dicembre successivo, undici cittadini residenti nel Comune di Albisola Superiore impugnano gli atti di programmazione urbanistica finalizzati alla realizzazione di un “parco ludico-sportivo” in una zona del territorio comunale assoggettata a vincolo paesaggistico.

Più precisamente, essi domandano, in principalità, l'annullamento della deliberazione di Giunta con cui la Regione Liguria ha approvato la variante al P.U.C. comportante l'introduzione di un nuovo ambito di riqualificazione e la correlata variante al P.T.C.P. per la modifica del regime normativo dell'area in questione: da mantenimento (ANI-MA e in parte IS-MA) a trasformabilità (ANI-TR-AI).

Il procedimento aveva tratto origine dall'istanza presentata in data 18 maggio 2012 dalla Società Il Garofano a r.l., proprietaria dei terreni, per l'approvazione di un Piano urbanistico operativo (P.U.O.) che interessa un'area di oltre 200.000 mq e prevede la sistemazione di una zona scarsamente antropizzata, con l'apporto e la movimentazione di terre e rocce da scavo provenienti dalle opere del cosiddetto “terzo valico ferroviario”.

La realizzazione del parco, che comprenderà attrazioni sportive, strutture di servizio e parcheggi, comporterà anche interventi sulla viabilità di collegamento e su un corso d'acqua.

Il progetto è stato favorevolmente sottoposto a procedura di V.A.S. ed è stata successivamente verificata l'ottemperanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale.

Ciò premesso, i ricorrenti denunciano i rischi derivanti dalla realizzazione di un progetto che, a loro avviso, incide negativamente sui valori ambientali di una zona boscata e comporta pregiudizi per la salute della popolazione, a causa del previsto conferimento di rocce e terre da scavo *“di cui sono ben noti i problemi e criticità derivanti dalla presenza di pietre verdi e amianto”*.

I motivi di gravame sono collocati sotto le seguenti rubriche:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma II, punto 1), della l.r. 2 aprile 2015, n. 11, e dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1991, n. 6, e degli artt. 4 e 5 della l.r. 22 agosto 1984, n. 39, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 145 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 delle N.T.A. al P.T.C.P. della Regione Liguria. Violazione dell'art. 9 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, irrazionalità ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma II, punto 1), della l.r. 2 aprile 2015, n. 11, e dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1991, n. 6, e degli artt. 4 e 5 della l.r. 22 agosto 1984, n. 39, in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, irrazionalità ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma II, punto 1) della l.r. 2 aprile 2015, n. 11, e dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1991, n. 6, e degli artt. 4 e 5 della l.r. 22

agosto 1984, n. 39, in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art. 9 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, irrazionalità ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 44 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della medesima l.r. e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, irrazionalità ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 44 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della medesima l.r. e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, irrazionalità ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

VI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma II, punto 1), della l.r. 2 aprile 2015, n. 11, dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1991, n. 6, degli artt. 4 e 5 della l.r. 22 agosto 1984, n. 39 e degli artt. 38 e 44 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36, in relazione alla violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 13 e segg. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della l.r. 10 agosto 2012, n. 32. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi fondamentali di tutela dell'ambiente e del paesaggio *ex art.* 9 Cost. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale di cui all'art. 171 del T.F.U.E. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, irrazionalità ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

VII) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma II, punto 1), della l.r. 2 aprile 2015, n. 11, dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1991, n. 6, degli artt. 4 e 5 della l.r. 22 agosto 1984, n. 39, e degli artt. 38 e 44 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36, in relazione alla violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 13 e segg. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della l.r. 10 agosto 2012, n. 32. Violazione del d.m. 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo). Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi fondamentali di tutela dell'ambiente e del paesaggio *ex art. 9 Cost.* Violazione del principio di precauzione in materia ambientale di cui all'art. 171 del T.F.U.E. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, irrazionalità ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

VIII) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma II, punto 1), della l.r. 2 aprile 2015, n. 11, dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1991, n. 6, degli artt. 4 e 5 della l.r. 22 agosto 1984, n. 39, e degli artt. 38 e 44 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 3 del regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi fondamentali di tutela dell'ambiente e del paesaggio *ex art. 9 Cost.* Violazione del principio di precauzione in materia ambientale di cui all'art. 171 del T.F.U.E. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, irrazionalità ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

Accede al ricorso una generica istanza risarcitoria.

Si sono costituite in giudizio la Regione Liguria, il Comune di Albisola Superiore e la Società Il Garofano.

Le parti resistenti eccepiscono concordemente che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse ad agire nonché infondato nel merito.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 febbraio 2018 e depositato il 20 febbraio successivo, è stata estesa l'impugnazione al provvedimento comunale di approvazione del P.U.O., emesso all'esito della conferenza di servizi convocata dal Comune di Albisola Superiore.

Le censure di legittimità dedotte con i motivi aggiunti riproducono sostanzialmente quelle del ricorso introduttivo; viene anche riproposta l'istanza di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

Il Comune di Albisola Superiore e la Società controinteressata hanno depositato memorie intese a dimostrare l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 68 del 14 marzo 2018, è stata respinta l'istanza cautelare incidentalmente proposta dai ricorrenti ed è stata fissata l'udienza per la trattazione di merito.

Le parti in causa hanno depositato memorie difensive e di replica a sostegno delle rispettive tesi.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 7 novembre 2018 e ritenuto in decisione.

Sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti concordemente sollevate dalle parti resistenti.

Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale (di cui ha fatto recentemente applicazione la Sezione con le sentenze n. 941 del 19 dicembre 2017 e n. 307 del 11 aprile 2017), onde non dischiudere la via a vere e proprie forme di azione popolare, l'impugnazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, è ammissibile nel caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i beni di

proprietà ovvero comportano un significativo decremento del valore di mercato o dell'utilità dei suoi immobili (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5674).

A differenza di quanto si verifica nel caso dell'impugnativa dei titoli che abilitano immediatamente all'edificazione, pertanto, il mero requisito della *vicinitas* non è sufficiente ad integrare le condizioni dell'azione, occorrendo anche l'allegazione di elementi di prova in ordine alla sussistenza di pregiudizi specifici e attuali rivenienti dalle contestate scelte pianificatorie.

Ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso un atto di pianificazione urbanistica o di una sua variante che non riguardi le aree in cui sono compresi gli immobili della parte ricorrente o non contenga previsioni ritenute idonee a pregiudicarli direttamente.

Sulla base di tali condivisi principi, la diagnosi di inammissibilità è inevitabile nel caso in esame.

Infatti, premesso che i ricorrenti hanno solo dimostrato la propria qualità di residenti, ma non la proprietà di immobili nel Comune di Albisola Superiore, essi hanno anche omesso di indicare, nonostante le specifiche eccezioni sollevate dalle controparti, il rapporto spaziale tra le loro unità immobiliari e l'area oggetto degli atti impugnati nonché, soprattutto, i pregiudizi concreti eventualmente cagionati ai beni in questione.

E' pacifico, comunque, che gli immobili dei ricorrenti non sono compresi all'interno dell'area del P.U.O.: precisa la Società controinteressata, con il supporto di apposita rappresentazione grafica, che essi distano da un minimo di 2,20 km ad un massimo di 3,59 km dal confine dell'area stessa.

Non sussiste, pertanto, l'interesse all'impugnazione, poiché i ricorrenti si sono limitati a denunciare la compromissione dei valori paesaggistici dell'area in cui sarà realizzato il "parco ludico-sportivo", ma non hanno individuato alcun pregiudizio concreto per beni immobili posti in zone non confinanti né vicine all'area di intervento.

Non soccorrono, peraltro, i riferimenti ai danni alla salute che potrebbero essere cagionati dal conferimento di terre da scavo contenenti amianto, non essendo stato allegato alcun elemento atto a dimostrare la fondatezza di un'ipotesi che la Società controinteressata definisce "fantasiosa".

Per tali ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione.

Va respinta, in conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni, peraltro formulata in termini inammissibilmente generici.

La natura essenzialmente in rito della statuizione giurisdizionale induce a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Richard Goso**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Peruggia**

**IL SEGRETARIO**